



## *Organismo Congressuale Forense*

### **DOCUMENTO COMMISSIONE FAMIGLIA OCF**

### **AUDIZIONE COMM.NE GIUSTIZIA CAMERA SU A.C. 506**

**12 MARZO 2019**

La proposta di legge n. 506 presentata il 12 aprile 2018 alla Camera dei Deputati avente ad oggetto *“Modifiche all’art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”* si pone in continuità con analoga proposta, presentata nella passata legislatura sempre alla Camera dei Deputati, avente il numero 4605, sulla quale l’Organismo Congressuale Forense aveva già espresso il suo parere sostanzialmente favorevole in sede di audizione dinanzi alla Commissione Giustizia, presentando un proprio documento cui si fa espresso richiamo.

In quella sede OCF proponeva alcuni suggerimenti emendativi che, in parte, vennero recepiti dalla Commissione (come ad esempio la sostituzione della espressione “compensare” con “riequilibrare” e la introduzione di una disciplina temporale, con estensione della riforma ai giudizi in corso) ed in parte vengono qui nuovamente riproposti, al fine di evitare incertezze interpretative in sede di eventuale applicazione della nuova normativa e prevenire il ricorso all’autorità giudiziaria.

Richiamato pertanto il quadro giurisprudenziale creatosi prima dell’intervento della 1° Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017, la situazione di incertezza successiva alla citata pronuncia e l’immediato contrasto giurisprudenziale venutosi a determinare soprattutto in seno alla giurisdizione di merito, deve oggi apprezzarsi il nuovo arresto giurisprudenziale di legittimità intervenuto con la pronuncia della sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Come noto, ed in estrema sintesi, dopo un primo contrasto sorto subito dopo la modifica dell’art. 5 della legge 898/70 intervenuta nel 1987, nel 1990 le Sezioni Unite erano intervenute segnando la linea interpretativa della norma, ancorando il riconoscimento dell’assegno divorzile alla insussistenza o inadeguatezza di mezzi idonei ad assicurare il mantenimento del precedente tenore di vita, ovviamente contemperando poi la decisione sulla misura dell’assegno in base ai criteri fissati nello stesso art. 5.

Nel tentativo di cogliere i segnali provenienti dalla società, in cui sempre maggiore risonanza avevano decisioni in cui la misura dell’assegno poteva apparire eccessiva mentre destavano sempre maggiore preoccupazione le difficili condizioni economiche in cui venivano a trovarsi gli ex coniugi obbligati a versare l’assegno (come evidenziato nella relazione alla proposta di legge), la 1° Sezione Civile della Corte di Cassazione è quindi intervenuta nel 2017 con una decisione che, subito, è apparsa ai più eccessivamente rigida, disancorata al dato normativo e soprattutto alla realtà socio-economica dei matrimoni oggetto dei giudizi di divorzio.

## *Organismo Congressuale Forense*

Come già segnalato nella precedente audizione, all'indomani della pronuncia della 1° Sezione, anziché apprezzarsi l'affermazione di un principio di diritto capace di portare stabilità al sistema, si è assistito al proliferare di giudizi diretti alla revisione degli assegni e, in ogni caso, ad una generale incertezza nelle decisioni.

Come detto, in tempi anche piuttosto rapidi, le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute, affermando un nuovo principio di diritto che ha cercato di contemperare le diverse esigenze, in linea con la evoluzione sociale del ruolo dei coniugi, valorizzando il principio di auto-responsabilità, ma senza dimenticare l'obbligo di solidarietà che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Una solidarietà post-coniugale che, come si è avuto modo di affermare in dottrina, è solidarietà del "caso concreto".

Le Sezioni Unite hanno oggi stabilito il principio secondo cui l'assegno divorzile deve avere una primaria funzione riequilibratrice delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, così come determinatesi a seguito dello scioglimento del vincolo.

Appare inoltre importante sottolineare come la sentenza delle Sezioni Unite, nella sua parte iniziale, abbia evidenziato che l'applicazione del criterio della autosufficienza economica (derivante dalla decisione del 2017) sia foriero di gravi ingiustizie sostanziali, in particolare per i matrimoni di lunga durata ove il coniuge più debole abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari.

La proposta di legge, presentata prima della pronuncia delle Sezioni Unite, ha dunque in parte anticipato l'interpretazione poi fornita dalle Sezioni Unite, in linea con le prevalenti opinioni già espresse in sede di audizioni alla proposta di legge n. 4605 nel corso della XVII legislatura.

Ciò nondimeno si ritiene che permanga, anche oggi, l'interesse ad un intervento legislativo, al fine di fissare normativamente i principi espressi dalle Sezioni Unite, allo scopo di dare maggiore certezza all'ordinamento.

La proposta ha il fine di fissare i criteri per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile, stabilendone la funzione assistenziale e riequilibratrice, con un preciso aggancio al caso concreto, escludendo il riferimento al precedente tenore di vita, che aveva sollevato le maggiori critiche.

\*\*\* \*\*

Nel merito del provvedimento, come già sottolineato nella audizione alla proposta n. 4605, alcune osservazioni possono essere fatte sia con riferimento al nuovo 8° comma (predeterminazione della durata dell'assegno in talune situazioni) che al nuovo 9° comma (perdita del diritto in caso di stabile convivenza).

Con riferimento alla previsione dell'8° comma, pur condividendo le ragioni della proposta, che potrebbe svolgere la funzione di stimolo nella ricerca di una nuova attività lavorativa da parte del coniuge beneficiario, deve segnalarsi il rischio della genericità della previsione. Si suggerisce così di limitarne l'applicazione ai soli casi, da motivare adeguatamente, in cui sia predeterminabile la durata della

circostanza che momentaneamente riduce la capacità residuale del richiedente, specificando la previsione della possibilità di richiedere una proroga del termine in presenza di circostanze sopravvenute ai sensi dell'art. 9 legge 898/70.

Il 9° comma prevede inoltre che l'assegno cessi in caso di nuove nozze, di unione civile o stabile convivenza. L'affermazione di siffatto principio è senza dubbio corretta ed in linea con l'orientamento oramai consolidato in giurisprudenza. Suscita tuttavia qualche dubbio la previsione successiva per cui, una volta cessato l'obbligo di corresponsione, questo non possa più sorgere in caso di cessazione del precedente vincolo anche nel caso di stabile convivenza.

Se ciò può avere un senso nel caso di separazione o cessazione di unione civile (astrattamente l'avente diritto in caso di bisogno può rivolgersi al secondo partner con il quale ha instaurato un'unione con effetti giuridici rilevanti) non lo è nel caso di cessazione di stabile convivenza in quanto la stessa non fa sorgere alcun rapporto giuridicamente rilevante.

Poichè la proposta di legge interviene sulla legge 898 del 1970, **l'occasione potrebbe essere utile per introdurre un'ulteriore previsione, ovvero la previsione nell'attuale comma 8° dell'art. 5 della possibilità della corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione (c.d. "una tantum"), con preclusione di successive revisioni, anche negli accordi di negoziazione assistita**, prevedendo che la valutazione di equità venga in questo caso effettuata dagli avvocati dandone atto nel testo dell'accordo.

Una delle cause che impedisce all'istituto della negoziazione assistita in materia di famiglia di dispiegare al meglio le sue potenzialità è infatti l'impossibilità di stipulare accordi di divorzio che prevedano la liquidazione a titolo di una tantum dell'assegno divorzile. Tale esigenza è vieppiù sentita dal momento che con l'introduzione del divorzio breve (sei mesi o un anno dalla separazione) spesso attraverso l'istituto della liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile si riescono a concludere molti accordi evitando il proliferare di inutili contenziosi.

Condivisibile, infine, la precisazione dell'art 2 della proposta che, espressamente, prevede la applicabilità anche ai procedimenti in corso.